

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 24 febbraio 1994: Modifiche alle segnalazioni dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti (Parte prima, pagg. 1, 2, da II.5 a II.8, II.11, II.12 e da II.21 a II.24).

2° Aggiornamento del 4 novembre 1994: Modifica della denominazione del manuale.

3° Aggiornamento del 13 dicembre 1994: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti (Parte prima, pagg. I.4, I.6 e da I.12 a I.16).

4° Aggiornamento del 9 gennaio 1996: Segnalazioni di vigilanza delle SICAV (Avvertenze generali, pagg. da 1 a 4; Parte prima, pagg. II.5 e II.6; Parte seconda, pagg. da I.1 a II.24 e Allegati, pagg. da 1 a 4; Parte terza, pagg. da 1 a 3; Parte quarta, pagg. da 1 a 3).

5° Aggiornamento del 10 dicembre 1996: Modifica della segnalazione relativa alla “composizione del portafoglio” dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV (Parte prima, pagg. II.4 e II.5; Parte seconda, pagg. II.4 e II.5).

6° Aggiornamento del 31 marzo 1998: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV (Ristampa integrale della Parte prima e della Parte seconda).

7° Aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pagg. 2, 8, 15, 18, 23; Parte Prima, pagg. IV.1, IV.1.4, V.1, V.3.2, IX.3 e da X.3 a X.5; Parte Seconda, pagg. I.1 e III.1; Parte Terza, pagg. 1 e 3; Parte Quarta, pagg. 1 e 3).

8° Aggiornamento del 13 novembre 2002: Modifiche alle segnalazioni delle società di gestione, dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti e delle SICAV. Introduzione delle segnalazioni dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (Ristampa integrale).

9° Aggiornamento del 21 luglio 2003: Segnalazioni semplificate per le SGR che gestiscono esclusivamente propri fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati (Indice, pagg. da 1 a 8; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 49; Parte Prima, pagg. I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.11, II.1.2, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. VII.5 e VII.6; Parte Terza, pagg. da XI.0 a XVI.1).

10° Aggiornamento del 28 febbraio 2005: Segnalazioni concernenti gli O.I.C.R. esteri (Indice, pagg. da 1 a 8; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 52; Parte Prima, pagg. II.2.2, II.2.3, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. da I.1.1 a I.1.5, II.1, II.5.1, II.5.2, II.5.5 e da VII.1 a VII.4; Parte Terza, pagg. da V.1 a V.2; Parte Quarta, pagg. III.1 e III.4.1; l'intera Parte Quinta; inoltre è stata eliminata la Parte Sesta).

11° Aggiornamento del 25 gennaio 2007: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. da 1 a 7; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 44; Parte Prima, pagg. I.1, da I.1.1 a I.6.10, da II.1.1 a II.2.3, III.1 e III.2; Parte Seconda, pagg. da IV.1 a IV.4, V.1, V.5, VI.1, da VI.3 a VI.8 e da VII.1 a VII.10; Parte Terza, pagg. I.3.1, da III.1 a III.3, V.1, VI.1, VI.2, XV.1 e XVI.1; Parte Quarta, pagg. II.1, II.2, V.1, V.2 e VI.1; Parte Quinta, pagg. I.1, I.2, I.1.6 e I.1.7).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

12° Aggiornamento del 23 luglio 2008: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. 4, 5 e da 8 a 46; Parte Prima, pagg. I.4.4, da I.6.1 a I.6.5, da I.6.8 a I.6.10, II.2.2, III.1, III.2, da III.1.1 a III.1.3, da III.2.1 a III.2.3, III.3.1 e III.3.2; Parte Seconda, pagg. da I.1.1 a I.1.5, da I.2.1 a I.2.4, II.1, da II.1.1 a II.1.7, II.2.2, da II.3.1 a II.3.5, II.5.5, VII.1 e da VII.8 a VII.10; Parte Terza, pagg. I.1.1, I.2.1, da II.1.1 a II.1.4, II.2.1, II.2.2, da II.3.1 a II.3.5, II.4.1, II.4.2, II.5.1, II.7.1, III.1, VI.5, VI.6, XI.1, XI.2 e XIII.1; Parte Quarta, pagg. I.1.1, I.2.1, III.1, III.1.1 e III.2.1).

13° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, Avvertenze generali, Parte Prima Sezz. I e III, Parte Seconda Sezz. II e VII, Parte Terza Sez. II, Parte Quarta Sez. III).

14° Aggiornamento del 08 maggio 2012: Ristampa integrale.

15° Aggiornamento del 30 settembre 2014: Modifiche alle segnalazioni delle SGR e degli OICR (Indice, pagg. da 1 a 6; Avvertenze generali, pagg. da 3 a 5, da 8 a 34, Parte Seconda pagg. da I.1 a I.2, da I.1.1 a I.1.8, da I.2.5 a I.2.6, da I.3.1 a I.3.2, II.1.5, da II.3.4 a II.3.6, da II.5.1 a II.5.6, Parte Terza, pagg. da I.2.1 a I.2.2, da II.1.4 a II.1.8, da V.2 a V.6).

INDICE

AVVERTENZE GENERALI	pag.
1. Definizioni	1
2. Premessa	3
3. Obblighi di segnalazione	4
4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni.....	6
4.1. Segnalazioni relative alle SGR.....	6
4.2. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia	8
4.3. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento chiusi.....	11
4.4. Segnalazioni relative ai fondi comuni nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore"	13
4.5. Segnalazioni relative alle SICAV istituite in Italia	14
4.6. Segnalazioni relative agli O.I.C.R. esteri commercializzati in Italia.	16
4.7. Segnalazioni dei fondi /comparti nell'ipotesi di fusione.....	17
5. Arrotondamenti	19
6. Criteri di classificazione	19
7. Appartenenza al gruppo.....	19
8. Base di calcolo.....	19
9. Categoria controparte	19
10. Categoria emittenti	20
11. Codice classe	20
12. Codice censito.....	21
13. Codice titolo	21
14. Data di riferimento.....	21
15. Depositaria.....	21
16. Destinazione	22
17. Finalità	22
18. Esposizioni deteriorate	22
19. Fondo / comparto.....	25
20. Indicatore di quotazione	25
21. Modalità di cessione	25
22. Modalità di collocamento	25
23. Modalità di utilizzo.....	26
24. Natura del deposito.....	26
25. Paese	26

26. Percettore	26
27. Periodicità di calcolo e di prelievo delle provvigioni - arco temporale di confronto	26
28. Provincia	26
29. Rapporti con l'emittente / con il cedente	26
30. Residenza	27
31. Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente, stato ubicazione immobile	27
32. Scaglione	27
33. Settore	27
34. Soggetto collocatore	28
35. Tipo gestione	28
36. Tipo indicatore	28
37. Tipo investimento	29
38. Tipo operazione	29
39. Tipo soggetto delegante e tipo soggetto delegato	29
40. Tipologia credito	29
41. Tipologia partecipazione	29
42. Valuta	30
43. Vita residua	30
Allegato A: Modulo di comunicazione inizio/fine operatività di SGR/OICR italiani	31
Allegato B: Modulo di comunicazione inizio/fine operatività di SGR estere che istituiscono fondi in Italia	32
Allegato C: Fac-simile di lettera di attestazione	33

PARTE PRIMA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sezione I Situazione dei conti	I.1
Istruzioni di carattere generale	I.1
Sottosezione 1 – Stato patrimoniale: attivo	I.1.1
Sottosezione 2 – Stato patrimoniale: passivo	I.2.1
Sottosezione 3 – Garanzie e titoli in deposito	I.3.1
Sottosezione 4 – Conto economico: costi	I.4.1
Sottosezione 5 – Conto economico: ricavi	I.5.1
Sottosezione 6 – Dati integrativi e altre informazioni	I.6.1

Sezione II	Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali	II.1.1
Sottosezione 1 – Patrimonio di vigilanza		II.1.1
Sottosezione 2 – Requisiti patrimoniali		II.2.1
Sezione III	Informazioni statistiche	III.1
Istruzioni di carattere generale		III.1
Sottosezione 1 – Altre gestioni proprie		III.1.1
Sottosezione 2 – Gestioni delegate alla società da terzi.....		III.2.1
Sottosezione 3 – Gestioni delegate dalla società a terzi.....		III.3.1
Sottosezione 4 – Segnalazioni relative ai fondi di diritto estero istituiti da SGR.....		III.4.1

PARTE SECONDA
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO APERTI

Sezione I	Dati patrimoniali	I.1
Istruzioni di carattere generale		I.1
Sottosezione 1 – Attività		I.1.1
Sottosezione 2 – Passività e valore complessivo netto		I.2.1
Sottosezione 3 – Altre informazioni.....		I.3.1
Sezione II	Informazioni sulla composizione del portafoglio	II.1
Istruzioni di carattere generale		II.1
Sottosezione 1 – Titoli.....		II.1.1
Sottosezione 2 – Depositi bancari		II.2.1
Sottosezione 3 – Strumenti finanziari derivati		II.3.1
Sottosezione 4 – Impegni per strumenti finanziari derivati		II.4.1
Sottosezione 5 – Pronti contro termine, riporti, e prestito titoli.....		II.5.1
Sezione III	Situazione quote	III.1

Sezione IV	Valore delle quote	IV.1
Sezione V	Informazioni sulle commissioni e provvigioni	V.1
Sezione VI	Rendiconto di gestione	VI.1

PARTE TERZA
SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO CHIUSI

Sezione I	Dati patrimoniali	I.1
	Istruzioni di carattere generale	I.1
	Sottosezione 1 – Attività.....	I.1.1
	Sottosezione 2 – Passività e valore complessivo netto.....	I.2.1
	Sottosezione 3 – Altre informazioni	I.3.1
Sezione II	Informazioni sulla composizione del portafoglio	II.1
	Istruzioni di carattere generale	II.1
	Sottosezione 1 – Titoli.....	II.1.1
	Sottosezione 2 – Depositi bancari	II.2.1
	Sottosezione 3 – Immobili	II.3.1
	Sottosezione 4 – Crediti.....	II.4.1
	Sottosezione 5 – Strumenti finanziari derivati	II.5.1
	Sottosezione 6 – Impegni per strumenti finanziari derivati.....	II.6.1
	Sottosezione 7 – Pronti contro termine, riporti e prestito titoli.....	II.7.1
Sezione III	Situazione quote	III.1
Sezione IV	Valore delle quote	IV.1
Sezione V	Informazioni sui flussi finanziari	V.1

Sezione VI	Rendiconto di gestione.....	VI.1
-------------------	------------------------------------	-------------

PARTE QUARTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE SICAV

Sezione I	Dati patrimoniali.....	I.1
	Istruzioni di carattere generale	I.1
	Sottosezione 1 – Attività	I.1.1
	Sottosezione 2 – Passività e capitale sociale.....	I.2.1
	Sottosezione 3 – Altre informazioni.....	I.3.1
Sezione II	Dati di conto economico	II.1
Sezione III	Informazioni sulla composizione del portafoglio.....	III.1
	Istruzioni di carattere generale	III.1
	Sottosezione 1 – Titoli.....	III.1.1
	Sottosezione 2 – Depositi bancari	III.2.1
	Sottosezione 3 – Strumenti finanziari derivati	III.3.1
	Sottosezione 4 – Impegni per strumenti finanziari derivati	III.4.1
	Sottosezione 5 – Pronti contro termine, riporti, prestito titoli	III.5.1
Sezione IV	Situazione delle azioni	IV.1
Sezione V	Valore delle azioni	V.1
Sezione VI	Informazioni sulle commissioni e provvigioni	VI.1

PARTE QUINTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI O.I.C.R. ESTERI
SIA ARMONIZZATI SIA NON ARMONIZZATI**

Istruzioni di carattere generale I.1
Sottosezione 1 – Informazioni statistiche I.1.1

2. PREMESSA

La presente Circolare contiene gli schemi e le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza delle Società di gestione e degli O.I.C.R.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente.

Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e segnatamente nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale.

Tranne che non sia diversamente indicato, tutte le informazioni devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento delle segnalazioni.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro.

Per quanto attiene alle norme tecniche di predisposizione, verifica e trasmissione delle segnalazioni si fa rinvio alla Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". Per l'individuazione delle codifiche relative ai settori di attività economica si fa rinvio alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" divulgate dalla Banca d'Italia.

3. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Le Società di gestione e le SICAV inviano le segnalazioni previste dalla presente Circolare alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le SGR sono tenute – anche se non operative – all'invio delle sezioni I e II della Parte Prima della presente Circolare. Le altre sezioni devono essere inviate a decorrere dall'avvio dell'operatività. Le SGR e le SICAV comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti – e, per le sole SGR, alle gestioni su base individuale e alle “altre attività” (gestione di fondi pensione, gestioni ricevute in delega da terzi, gestioni affidate in delega a terzi) di cui alla Parte Prima, Sez. III – compilando lo schema di cui all'allegato A alle presenti Avvertenze generali ⁽¹⁾.

Le SGR che istituiscono fondi di diritto estero sono tenute a inviare i dati contenuti nella Parte Prima, Sez. III, sottosezione 4 con riferimento a ciascun fondo/comparto gestito. A tal fine esse comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti di diritto estero. Tale comunicazione va operata compilando lo schema di cui all'allegato A alle presenti Avvertenze generali.

Le società di gestione armonizzate che istituiscono fondi in Italia sono tenute all'invio dei dati contenuti nella Parte Seconda della presente Circolare a decorrere dall'avvio dell'operatività dei fondi in questione. Tali società comunicano alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell'operatività riferita ai singoli fondi o comparti compilando lo schema di cui all'allegato B alle presenti Avvertenze generali.

Gli O.I.C.R. esteri, sia armonizzati sia non armonizzati, che abbiano espletato la procedura per la commercializzazione in Italia delle proprie quote o azioni, sono tenuti all'invio di segnalazioni statistiche con periodicità semestrale a partire dal semestre in cui è stata avviata in Italia la commercializzazione di dette quote o azioni. In relazione a ciò, le società di gestione e le SICAV estere comunicano alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio, le commercializzazioni di fondi/comparti eventualmente avviate, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre solare, compilando lo schema di cui all'allegato A alla Parte Quinta della presente Circolare. Tale modulo è utilizzato per comunicare alle medesime date le eventuali interruzioni della commercializzazione in Italia di fondi/comparti.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4. Ove il termine ultimo per l'invio di ciascuna

¹ Si precisa che la comunicazione di avvio dell'operatività relativamente alle “altre attività” (gestione di fondi pensione, gestioni delegate a terzi, gestioni delegate da terzi) va inviata una sola volta, in occasione dell'avvio della prima attività.

segnalazione cada di giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno lavorativo successivo.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità, le società trasmettono alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, utilizzando un facsimile del modulo di cui all'allegato C alle presenti Avvertenze generali, una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale (¹). Tale comunicazione non è dovuta dagli O.I.C.R. esteri con riferimento alla Parte Quinta della presente Circolare.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d'iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d'Italia, le Società di gestione, le SICAV e gli O.I.C.R. esteri sono tenuti a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica (cfr. Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”).

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno trasmessi al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni, via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche, via Nazionale 91, 00184 Roma.

Gli obblighi di segnalazione di cui alla presente Circolare non trovano applicazione nei confronti delle cc.dd. “SGR con capitale ridotto”.

¹ Tale comunicazione va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti e deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

4.2. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia

Per ciascun fondo aperto ⁽¹⁾ e, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, le Società di gestione inviano alla Banca d'Italia, a partire dal mese in cui i fondi aprono le sottoscrizioni:

1. entro il 25 di ogni mese, con riferimento alla situazione in essere alla fine del mese precedente:
 - i “dati patrimoniali” del fondo (attività, passività e valore complessivo netto, altre informazioni – cfr. Parte Seconda, sezione I);
 - le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito – cfr. Parte Seconda, sezione II);
 - la “situazione quote” (cfr. Parte Seconda, sezione III);
 - il “valore delle quote” (cfr. Parte Seconda, sezione IV).

Il termine di invio delle predette informazioni è fissato:

- al 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per i fondi di mercato monetario ⁽²⁾;
 - al 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, per i fondi speculativi;
2. con cadenza semestrale (entro il 25 gennaio con riferimento alla situazione al 31 dicembre precedente ed entro il 25 luglio con riferimento alla situazione al 30 giugno precedente):
 - le “Informazioni sulle commissioni e provvigioni” (cfr. Parte Seconda, sezione V).

Il termine di invio delle predette informazioni è fissato:

- al 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per i fondi di mercato monetario;

¹ Gli obblighi segnaletici di cui al presente paragrafo devono essere osservati anche con riferimento ai fondi speculativi che prevedano la possibilità di sottoscrizione e rimborso periodico delle quote. Per tale tipo di fondi - fermo restando l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, nei termini previsti, l'avvio dell'operatività - la prima segnalazione decorre dal mese in cui i controvalori riferiti alle prime sottoscrizioni affluiscono effettivamente al fondo (es.: qualora un fondo speculativo, la cui operatività sia avviata il 10 febbraio, abbia fissato al 1° marzo la data di conferimento delle prime sottoscrizioni al fondo stesso, produrrà la prima segnalazione a decorrere da quella riferita al 31 marzo).

² Si precisa che alle Società di gestione è riconosciuta la facoltà di anticipare al 12° giorno lavorativo l'invio delle segnalazioni mensili anche per gli altri fondi/comparti diversi dai fondi di mercato monetario.

- al 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, per i fondi speculativi;
3. entro il 25 del primo mese successivo a quello della delibera di approvazione:
- il “rendiconto di gestione” (cfr. Parte Seconda, sezione VI) ⁽¹⁾.

Con riguardo alle sezioni I, II, e III, si precisa che nel caso in cui la data di riferimento della segnalazione (ultimo giorno solare del mese) non coincida con un giorno in cui sia stata effettuata una valorizzazione ufficiale della quota, i dati segnalati devono essere quelli relativi all’ultimo giorno di valorizzazione ufficiale immediatamente antecedente alla data di riferimento. Va da sé che in tale caso la segnalazione dei dati di flusso (acquisti, vendite, sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) non sarà riferita al mese solare ma dovrà risultare coerente con la segnalazione dei dati di stock ⁽²⁾.

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE III – SITUAZIONE QUOTE ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE IV – VALORE DELLE QUOTE giorni di valorizzazione del mese	giorno 25 del mese successivo; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario;

¹ Nel caso di rendiconti infra-annuali, le informazioni andranno riferite al periodo che intercorre dalla data di riferimento del precedente rendiconto alla data di riferimento del rendiconto medesimo. Ad esempio, nel caso di rendiconti trimestrali, il rendiconto riferito al 31 dicembre contiene i dati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

² Esempio: si ipotizzi il caso di un fondo che effettua il calcolo della quota il venerdì di ogni settimana e che si debba predisporre la segnalazione del mese di maggio di un certo anno. Si supponga altresì che il giorno 31 maggio cada di mercoledì. La segnalazione in questione riporterà come data di riferimento il giorno 31 maggio ma le informazioni segnalate saranno quelle dell’ultima valorizzazione, cioè del giorno 26 maggio. I dati di flusso riguarderanno il periodo compreso fra il 29 aprile e il 26 maggio.

	24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE V – INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVIGIONI	
30 giugno	25 luglio; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
31 dicembre	25 gennaio; 12° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi di mercato monetario; 24° giorno <u>lavorativo</u> per i fondi speculativi
SEZIONE VI – RENDICONTO DI GESTIONE	
data di riferimento del rendiconto	giorno 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione del rendiconto

4.3. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento chiusi

Con riferimento a ciascun fondo chiuso (¹) e, nel caso di fondi multicomparto, per ciascun comparto, le SGR inviano alla Banca d'Italia, a partire dal semestre in cui i fondi effettuano la prima chiusura delle sottoscrizioni, avendo raccolto impegni per un importo pari o superiore all'ammontare minimo previsto nel regolamento di gestione:

1. con periodicità semestrale:

entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento:

- i “dati patrimoniali” del fondo (attività, passività e valore complessivo netto, altre informazioni – cfr. Parte Terza, sezione I);
- le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, immobili, crediti, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito titoli – cfr. Parte Terza, sezione II);
- la “situazione quote” (cfr. Parte Terza, sezione III);
- il “valore delle quote” (cfr. Parte Terza, sezione IV);

con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 entro, rispettivamente, il 25 agosto e il 25 febbraio dell'anno successivo:

- le “informazioni sui flussi finanziari” (cfr. Parte Terza, sezione V), limitatamente ai fondi chiusi immobiliari.

2. entro il 25 del primo mese successivo a quello della delibera di approvazione:

- il “rendiconto di gestione” (cfr. Parte Terza, sezione VI) (²);

¹ Gli obblighi segnalatici di cui al presente paragrafo devono essere osservati anche con riferimento ai fondi speculativi che, analogamente alla generalità dei fondi chiusi, consentono il rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate.

² Nel caso di rendiconti infra-annuali, le informazioni andranno riferite al periodo che intercorre dalla data di riferimento del precedente rendiconto alla data di riferimento del rendiconto medesimo. Ad esempio, nel caso di rendiconti trimestrali, il rendiconto riferito al 31 dicembre contiene i dati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE III – SITUAZIONE QUOTE	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE IV – VALORE DELLE QUOTE	
30 giugno	24° giorno <u>lavorativo</u>
31 dicembre	24° giorno <u>lavorativo</u>
SEZIONE V – INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI (*)	
30 giugno	25 agosto
31 dicembre	25 <u>febbraio</u> dell'anno successivo
SEZIONE VI – RENDICONTO DI GESTIONE	
data di riferimento del rendiconto	giorno 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione del rendiconto

(*) Le informazioni della sezione V vengono inviate esclusivamente dai fondi chiusi immobiliari.

¹ I fondi chiusi che effettuano la valorizzazione della quota in date diverse dal 30 giugno e 31 dicembre inviano comunque le informazioni di cui alle sezz. da I a V alle date di riferimento previste per gli altri fondi (30 giugno e 31 dicembre) riportando i dati relativi alla valorizzazione della quota più recente.

4.4. Segnalazioni relative ai fondi comuni nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore"

Nell'ipotesi in cui la gestione di uno o più fondi è affidata ad una SGR diversa da quella che li ha promossi o istituiti, le disposizioni vigenti prevedono che, in linea di massima, le segnalazioni debbano essere prodotte dalla SGR gestore. Peraltro, nella definizione dei compiti tra promotore e gestore, le SGR interessate possono prevedere che il soggetto segnalante sia il promotore dei fondi.

La designazione del soggetto segnalante deve essere resa nota alla Banca d'Italia nell'ambito della relazione sulla struttura organizzativa che ciascuna SGR invia con cadenza annuale. Nel caso in cui tale scelta venga modificata in corso d'anno, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari .

La SGR che ha assunto l'incarico di produrre le segnalazioni compila, per ciascuno dei fondi comuni in questione, la Parte Seconda (Fondi aperti) e/o Terza (Fondi chiusi) utilizzando il proprio codice ente segnalante (cfr. la Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") ed invia i dati cumulativamente con quelli relativi ai fondi per i quali svolga il ruolo sia di promotore sia di gestore.

Si precisa infine che le istruzioni di cui al presente paragrafo non si applicano al caso in cui una SGR deleghi solo una parte della funzione di gestione di uno o più fondi ad altra SGR.

4.5. Segnalazioni relative alle SICAV istituite in Italia

Con riferimento al proprio patrimonio e, nel caso di società multicomparto, al singolo comparto, le SICAV inviano alla Banca d'Italia a partire dal mese in cui si aprono le sottoscrizioni:

1. entro il 25 di ogni mese con riferimento alla situazione alla fine del mese precedente:
 - i “dati patrimoniali” (attività, passività e capitale sociale, altre informazioni – cfr. Parte Quarta, sezione I);
 - le “informazioni sulla composizione del portafoglio” (titoli, depositi bancari, strumenti finanziari derivati, impegni per strumenti finanziari derivati, pronti contro termine, riporti e prestito titoli – cfr. Parte Quarta, sezione III);
 - la “situazione delle azioni” (cfr. Parte Quarta, sezione IV);
 - il “valore delle azioni” (cfr. Parte Quarta, sezione V).

Tale termine è fissato al 12° giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica;

2. entro il 25 agosto e il 10 marzo di ciascun anno, i dati riferiti, rispettivamente, alla situazione dei conti al 30 giugno e al 31 dicembre precedenti, relativi ai “dati di conto economico” (cfr. Parte Quarta, sezione II);
3. entro il 25 luglio e il 25 gennaio di ciascun anno (ovvero entro il 12° giorno lavorativo dei mesi di luglio e gennaio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica), i dati riferiti, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre precedenti, relativi alle “informazioni sulle commissioni e provvigioni” (cfr. Parte Quarta, sezione VI);

Con riguardo alle sezioni I, III, e IV, si precisa che nel caso in cui la data di riferimento della segnalazione (ultimo giorno solare del mese) non coincida con un giorno in cui sia stata effettuata una valorizzazione ufficiale della quota, i dati segnalati devono essere quelli relativi all'ultimo giorno di valorizzazione ufficiale immediatamente antecedente alla data di riferimento. Va da sé che in tale caso la segnalazione dei dati di flusso (acquisti, vendite, sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) non sarà riferita al mese solare ma dovrà risultare coerente con la segnalazione dei dati di stock (¹).

¹ Esempio: si ipotizzi il caso di un comparto che effettua il calcolo del valore dell'azione il venerdì di ogni settimana e che si debba predisporre la segnalazione del mese di maggio di un certo anno. Si supponga altresì che il giorno 31 maggio cada di mercoledì. La segnalazione in questione riporterà come data di riferimento il giorno 31 maggio ma le informazioni segnalate saranno quelle dell'ultima valorizzazione, cioè del giorno 26 maggio. I dati di flusso riguarderanno il periodo compreso fra il 29 aprile e il 26 maggio.

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE II – DATI DI CONTO ECONOMICO 30 giugno 31 dicembre	25 agosto 10 marzo dell’anno successivo
SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE IV– SITUAZIONE DELLE AZIONI ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE V – VALORE DELLE AZIONI giorni di valorizzazione del mese	giorno 25 del mese successivo (12° giorno lavorativo del mese successivo, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI E PROVVIGIONI 30 giugno 31 dicembre	25 luglio (12° giorno lavorativo del mese di luglio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica) 25 gennaio dell’anno successivo (12° giorno lavorativo del mese di gennaio, con riferimento alle SICAV monocomparto che si qualificano come “fondi di mercato monetario” o con riferimento ai singoli comparti che assumano detta qualifica)

4.6. Segnalazioni relative agli O.I.C.R. esteri commercializzati in Italia.

Si fa rinvio alla Parte Quinta della presente Circolare.

4.7. Segnalazioni dei fondi/comparti nell'ipotesi di fusione

Nell'ipotesi di fusione tra fondi e/o comparti, le Società di gestione e le SICAV si attingono alle indicazioni di seguito riportate per la compilazione della prima segnalazione successiva alla data di perfezionamento della fusione.

Nel presente paragrafo, sia nel caso di fusione per unione sia in quello di fusione per incorporazione, si indica con il termine “vecchio fondo” il fondo comune/comparto che si estingue a seguito dell'operazione e con quello di “nuovo fondo” il fondo/comparto risultante dalla fusione per unione o il fondo/comparto incorporante nel caso di fusione per incorporazione.

La segnalazione successiva alla fusione rispecchia la circostanza che i valori patrimoniali del vecchio fondo si azzerano a fronte del corrispondente incremento di quelli del nuovo fondo. Contestualmente sono indicati alcuni dati di flusso.

Fondi comuni/comparti di tipo aperto ⁽¹⁾. Supponendo che l'operazione di fusione venga eseguita in un giorno del mese di giugno, la segnalazione mensile riferita al 30 giugno si caratterizza come segue:

- a) “vecchio fondo”: non deve essere fornita alcuna informazione;
- b) “nuovo fondo”:
 - i dati di consistenza (patrimonio, portafoglio, quote in circolazione, ecc.) corrispondono ai cespiti complessivi di pertinenza del fondo comprendenti anche quelli acquisiti dai vecchi fondi;
 - con riferimento ai flussi di portafoglio della sezione II, devono essere segnalati i trasferimenti degli investimenti dei vecchi fondi; tali trasferimenti riguardano: i titoli della sottosezione 1 - da segnalare come acquisti nelle voci 50530 e 50532 (fornendo, per l'attributo “tipo operazione”, il valore “trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie”); i depositi bancari della sottosezione 2, indicando i relativi importi tra i versamenti alla voce 50556; gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari derivati della sottosezione 3, voce 50560, sottovoci 02 e 04; gli acquisti e le vendite di pronti contro termine (sottosezione 5, voce 50580, sottovoci 02 e 04); i titoli dati e ricevuti in prestito e le connesse garanzie (sottosezione 5, voce 50584, sottovoci da 02 a 08);
 - per quel che riguarda la situazione delle quote di cui alla sezione III, l'operazione di fusione va indicata come “emissione di quote” – voci 5059002 (per le quantità emesse) e 5059004 (per il controvalore emesso) – fornendo, per l'attributo “tipo operazione”, il valore “derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti”.

¹ Le indicazioni di seguito fornite si applicano anche ai fini della compilazione delle corrispondenti sezioni segnaletiche dei comparti delle SICAV.

Fondi comuni/comparti di tipo chiuso. Valgono le indicazioni di cui in precedenza con riferimento alle istruzioni di compilazione delle corrispondenti sezioni e sottosezioni dei fondi aperti. Vanno inoltre considerati alcuni dati di flusso relativi agli investimenti in immobili (Parte Terza, sezione II.3) e in crediti (Parte Terza, sezione II.4), da segnalare come segue:

- a) “vecchio fondo”: non deve essere fornita alcuna informazione;
- b) “nuovo fondo”:
- immobili: i trasferimenti dal vecchio fondo sono segnalati tra gli acquisti (voce 50770);
 - crediti: i trasferimenti di crediti sono segnalati tra gli “altri incrementi nel semestre” alla voce 50792.

Le Società di gestione si attengono alle indicazioni sopra riportate in occasione della segnalazione semestrale successiva all’operazione di fusione tra fondi/comparti chiusi. Se, ad esempio, la fusione avviene in un qualsiasi giorno del semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre, le istruzioni di cui sopra trovano applicazione in occasione della segnalazione riferita al 31 dicembre.

5. ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l'indicazione di ammontari non monetari (es. numero contratti di gestione in essere a fine periodo, numero fondi gestiti, numero quote in circolazione, ecc.), i dati della segnalazione devono essere espressi in unità di euro o, ove richiesto, in frazioni di euro.

I dati in euro vanno arrotondati, ove non diversamente richiesto, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

6. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Le voci e le sottovoci della presente Circolare prevedono la segnalazione di taluni dettagli informativi.

Le modalità di valorizzazione e la codifica dei valori di tali attributi informativi sono specificate nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

Di seguito, si forniscono talune specifiche indicazioni per alcuni degli anzidetti attributi.

7. APPARTENENZA AL GRUPPO

Individua eventuali rapporti di gruppo esistenti tra la società di gestione o la SICAV e taluni soggetti con cui essa instaura rapporti contrattuali (es. enti finanziatori della SGR, enti che prestano servizi alla società medesima, soggetti deleganti o delegatari di gestioni).

8. BASE DI CALCOLO

Nella Parte Seconda, sezione V deve essere indicato il parametro posto a base del calcolo delle provvigioni di incentivo.

9. CATEGORIA CONTROPARTE

L'attributo informativo "categoria controparte" fa riferimento alla tipologia della controparte delle operazioni segnalate. Per la distinzione tra controparti residenti e non residenti, si fa riferimento alla normativa valutaria italiana.

Relativamente agli enti del settore pubblico italiano rientrano nella categoria i seguenti soggetti:

- enti pubblici territoriali;
- enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Sono esclusi gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative. Per i Paesi esteri si fa riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per gli enti pubblici italiani.

10. CATEGORIA EMITTENTI

L'attributo informativo "categoria emittenti" fa riferimento alla tipologia dell'emittente dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. Per la distinzione tra emittenti residenti e non residenti, si fa riferimento alla normativa valutaria italiana.

In particolare, con riferimento:

- ai futures, gli swaps e ai FRAS va indicato il valore "non applicabile"
- alle opzioni si fa riferimento al soggetto che ha emesso l'opzione, che nel caso di opzioni acquistate su mercati regolamentati in cui operano meccanismi di compensazione e garanzia, corrisponde alla Cassa di compensazione.

Relativamente agli enti del settore pubblico italiano rientrano nella categoria i seguenti soggetti

- enti pubblici territoriali;
- enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Sono esclusi gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative. Per i Paesi esteri si fa riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per gli enti pubblici italiani.

11. CODICE CLASSE

Nel caso di fondi che prevedono più classi di quote, alcune voci presenti nella Parte Seconda e nella Parte Terza - sezioni I, III, IV, V, e VI richiedono la suddivisione per classi. Analoga ripartizione è prevista nel caso di comparti di SICAV suddivisi in classi di azioni (cfr. Parte Quarta, sezioni I, II, IV, V e VI).

A tal fine, l'attributo informativo "codice classe" va identificato sulla base della codifica unica internazionale degli strumenti finanziari c.d. "ISIN". Il codice è reperibile presso

la Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche. Di norma sono attribuiti, per ciascuna classe di quote, due differenti codici ISIN (al portatore e nominativo); le Società di gestione dovranno convenzionalmente indicare, compilando gli schemi segnaletici, il codice associato alle quote emesse al portatore e utilizzeranno l'unico codice disponibile negli altri casi.

12. CODICE CENSITO

Nella Parte Seconda, sezione II.2 e nella Parte Terza, sezione II.2, deve essere indicato il codice identificativo della banca presso cui la Società di gestione ha costituito i depositi bancari che rappresentano investimenti dei fondi.

Nella Parte Seconda, sezione II - sottosezioni 1 e 3; nella Parte Terza, sezione II - sottosezioni 1, 2 e 5 e nella Parte IV, sezione III - sottosezioni 1 e 2 va indicato il codice identificativo della controparte con cui viene posta in essere l'operazione.

Per l'individuazione del codice censito l'intermediario dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

13. CODICE TITOLO

Nelle segnalazioni relative al portafoglio dei fondi e delle SICAV nonché alle altre gestioni delle Società di gestione, gli strumenti finanziari devono essere identificati sulla base della codifica unica internazionale c.d. "ISIN". Il codice è reperibile presso la Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche.

14. DATA DI RIFERIMENTO

Va indicata per esteso la data di riferimento, nella forma AAAAMMGG, che corrisponde:

- con riferimento al valore della quota/azione e del *benchmark* di riferimento, a ciascun giorno di valorizzazione del mese cui si riferisce la segnalazione;
- relativamente al valore della cedola, al primo giorno di quotazione ex-cedola.

15. DEPOSITARIA

Nella Parte I, sezione III.1 con riferimento alla voce 50385.02 "portafoglio di fine periodo: strumenti finanziari provvisti di codice ISIN" occorre specificare il soggetto depositario presso il quale è depositato lo strumento finanziario.

16. DESTINAZIONE

Nella Parte Terza, sezione II.3 deve essere precisata la destinazione d'uso degli immobili detenuti dal fondo.

17. FINALITÀ

Nella Parte Prima, sezione III.1, nella Parte Seconda, sezioni II.3, II.4 e VI, nella Parte Terza sezioni II.5, II.6 e VI e nella Parte Quarta, sezioni II, III.2 e III.3 è richiesta la suddivisione del risultato economico relativo agli strumenti finanziari derivati e/o alle valute derivante da operazioni di copertura e altre operazioni.

18. ESPOSIZIONI DETERIORATE

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le esposizioni incagliate

vanno in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle riferite ad enti pubblici) per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni ⁽¹⁾:

- i. siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente) verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute da oltre 90 giorni.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis”, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

¹ Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attestati con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute (in linea capitale e/o interessi) da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

* * *

Si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturatae o delle esposizioni scadute da oltre 90 giorni.

19. FONDO/COMPARTO

Nelle segnalazioni riferite ai fondi e alle SICAV e in quelle degli O.I.C.R. esteri, deve essere sempre indicato il fondo/comparto con riferimento al quale è fatta la segnalazione.

Nella Parte Prima, sezione I.6 delle segnalazioni riferite alle SGR è prevista la ripartizione delle commissioni attive per ogni singolo fondo o comparto istituito e/o gestito.

20. INDICATORE DI QUOTAZIONE

L'indicatore di quotazione costituisce un attributo degli strumenti finanziari, a prescindere dalla circostanza che lo strumento sia stato acquistato in un mercato o fuori mercato.

I titoli “quotandi” - cioè quelli per i quali la quotazione è stata prevista in sede di collocamento o nei regolamenti di emissione, ovvero la quotazione medesima è stata richiesta e debba essere ottenuta entro un anno - vanno ricompresi tra quelli quotati, purché la quotazione venga ottenuta entro un anno. Decorso tale termine, ove la quotazione non sia stata ottenuta, vanno considerati come non quotati. I titoli individualmente sospesi dalla quotazione ma non cancellati sono considerati “non quotati” decorsi sei mesi dal relativo provvedimento senza che siano stati riammessi.

21. MODALITÀ DI CESSIONE

Nella Parte Terza, sezione II.1, le vendite di titoli (riferite alle sole partecipazioni) effettuate nel semestre precedente alla data di riferimento della segnalazione devono essere ripartite sulla base delle modalità di cessione dei titoli medesimi.

Per le vendite non riferite a partecipazioni e, in ogni caso, per le vendite riferite a titoli e partecipazioni dei fondi di tipo immobiliare, l'attributo va valorizzato con “non applicabile”.

22. MODALITÀ DI COLLOCAMENTO

Nella Parte Seconda, sezione III “situazione quote” relativa ai fondi comuni aperti, nella Parte Terza, sezione III “situazione quote” relativa ai fondi chiusi e nella Parte Quarta, sezione IV “situazione delle azioni” relativa alle SICAV, il controvalore di quote/azioni collocate deve essere ripartito sulla base delle modalità di collocamento.

Per le quote/azioni collocate tramite terzi, occorre precisare il canale utilizzato per il collocamento (cfr. attributo “soggetto collocatore”).

23. MODALITÀ DI UTILIZZO

Nell'ambito delle segnalazioni relative alla Parte Terza, sezione II.3 deve essere indicata la modalità di utilizzo degli immobili detenuti dal fondo.

24. NATURA DEL DEPOSITO

Nella Parte Seconda, sezione II.2 e nella Parte Terza, sezione II.2, deve essere indicata la tipologia del deposito costituito a titolo di investimento.

25. PAESE

Nella Parte Seconda, sezione I, nella Parte Terza, sezioni I e II e nella Parte Quarta, sezione I è richiesto per talune voci di indicare lo Stato di residenza delle controparti.

26. PERCETTORE

Nella Parte Prima, sezione I.6 e nella Parte Quarta, sezione II, deve essere indicata la categoria del soggetto che percepisce le commissioni o provvigioni pagate dalla SGR o dalla SICAV.

27. PERIODICITÀ DI CALCOLO E DI PRELIEVO DELLE PROVVISIONI - ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO

Nella Parte Seconda, sezione V deve essere indicata la periodicità con la quale vengono calcolate o prelevate le provvigioni di gestione. Nella medesima sezione deve anche essere specificato l'arco temporale stabilito dal regolamento di gestione, ai fini dell'applicazione delle provvigioni in esame, lungo il quale viene operato il confronto tra il valore dell'indice di riferimento e quello della quota del fondo.

28. PROVINCIA

Deve essere indicata solo con riferimento ai residenti in Italia, nella Parte Prima, sezione III.1, nella Parte Seconda, sezione III, nella Parte Terza, sezioni II.3 e III e nella Parte Quarta, sezione IV.

29. RAPPORTI CON L'EMITTENTE/CON IL CEDENTE

Individua i rapporti esistenti tra la SGR o la SICAV e l'ente o società emittente il titolo in cui viene investito il patrimonio (Parte Prima sezione III.1, Parte Seconda sezione II.1,

Parte Terza sezione II.1 e Parte Quarta sezione III.1), con il soggetto cedente, per l'acquisto dei crediti (Parte Terza, sezione II.4) o con il cedente/cessionario con riguardo alle operazioni di pronti contro termine e assimilate (Parte Seconda, sezione II.5, Parte III, sezione II.7 e Parte Quarta, sezione III.4).

30. RESIDENZA

Nelle Parte Prima (Sezione I), è richiesta la classificazione tra soggetti “residenti” e “non residenti”.

31. RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE, STATO UBICAZIONE IMMOBILE

La segnalazione si riferisce allo Stato di residenza del percettore (Parte Prima, sezione I.6; Parte Quarta, sezione II), del sottoscrittore e del collocatore (Parte Seconda, sezione III, Parte Terza, sezione III e Parte Quarta, sezione IV), della controparte (Parte Prima, sezione III.1, Parte Seconda, sezioni I.1 e I.2 e Parte Quarta, sezioni I.1 e I.2), del soggetto delegante (Parte Prima, sezione III.2), del soggetto delegato (Parte Prima, sezione III.3), del soggetto cedente (Parte Terza, sezione II.4) nonché allo Stato di ubicazione dell'immobile detenuto dal fondo (Parte Terza, sezione II.3). Ai fini della classificazione tra soggetti “residenti” e “non residenti” va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

32. SCAGLIONE

Nella Parte Seconda, sezione V e Parte Quarta, sezione VI deve essere indicata la struttura delle commissioni e provvigioni previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della SICAV. Nell'ipotesi in cui siano previste commissioni fisse o percentuali di entità variabile in relazione al patrimonio gestito, al tempo di permanenza nel fondo, ecc., gli scaglioni identificano la soglia superiore di ciascuna fascia di importo o di tempo entro la quale valgono le commissioni medesime. Possono essere segnalati fino ad un massimo di diciannove scaglioni, identificati con i numeri da 1 a 19.

33. SETTORE

Con riferimento a talune voci relative alle altre gestioni proprie delle SGR (Parte Prima, sezione III.1), ai dati patrimoniali e alla situazione quote/azioni dei fondi comuni aperti (Parte Seconda, sezioni I e III) e delle SICAV (Parte Quarta, sezioni I e IV) nonché, per i fondi chiusi, ai crediti acquistati e alla situazione delle quote (Parte Terza, sezioni II.4 e III), è richiesta la classificazione delle controparti, dei sottoscrittori e dei cedenti i crediti per settore di attività economica (sottosettori e/o sottogruppi di attività).

Per i dati patrimoniali è richiesto, nello specifico, il sottosettore per i soggetti residenti e il sottogruppo per i non residenti. Con riferimento alle altre gestioni delle SGR (Parte Prima, sezione III.1), alle situazioni quote e azioni (Parte Seconda sezione III, Parte Terza sezione III e Parte Quarta sezione IV) e ai crediti acquistati, la ripartizione in questione va limitata al sottosettore. Per le relative codifiche si fa rinvio alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

34. SOGGETTO COLLOCATORE

Nella Parte Seconda, sezione III "situazione quote", nella Parte Terza, sezione III "situazione quote" e nella Parte Quarta, sezione IV "situazione delle azioni" per le sole quote/azioni collocate tramite terzi deve essere indicato il controvalore collocato, distinto per soggetto collocatore.

35. TIPO GESTIONE

La classificazione in questione prevede una segnalazione su tre livelli che combinando tre diverse caratteristiche (tipologia della gestione, regola di armonizzazione, altre caratteristiche) consente di identificare lo specifico tipo di gestione. I codici associati ai valori assumibili per ogni fattore considerato sono definiti nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". La categoria "regola di armonizzazione" deve essere valorizzata esclusivamente in combinazione con i valori "fondo aperto non speculativo" e "patrimonio o comparto di SICAV" della caratteristica "tipologia della gestione"; per tutte le altre gestioni va utilizzato il valore "non applicabile". Con riferimento alla categoria "altre caratteristiche" è possibile che più di una voce tra quelle previste sia adatta al caso concreto (es.: per i fondi di fondi riservati risulta applicabile sia il valore "di fondi" sia il valore "riservato"); in tal caso le SGR devono scegliere il valore dell'attributo che compare per primo nella lista (nell'esempio di cui sopra, andrà scelto il valore "di fondi", tralasciando la circostanza che i fondi siano di tipo "riservato").

Il presente attributo deve essere segnalato nella Parte Prima, sezioni I.3, I.6, III.1, III.2, III.3. Con riferimento alla sezione I.6, si precisa che in corrispondenza della voce 50984 "Commissioni attive per gestioni proprie", per i fondi promossi e/o gestiti dalla SGR, per i quali occorre valorizzare l'attributo "fondo/comparto" indicando il pertinente codice, l'attributo "tipo gestione" non deve essere compilato.

36. TIPO INDICATORE

Nella Parte Seconda, sezione V deve essere indicata la tipologia di parametro di riferimento utilizzato dalle Società di gestione per la determinazione delle provvigioni di incentivo, utilizzando per la definizione delle diverse tipologie di indicatore un criterio di prevalenza (es. un indicatore formato al 90% da un indice azionario e al 10% da un indice

monetario è un indicatore azionario semplice; un indicatore formato al 90% da più indici azionari e al 10% da un indice monetario è un indicatore azionario composto).

37. TIPO INVESTIMENTO

Nella Parte Terza, sezione II.1, il portafoglio di fine periodo (riferito alle sole partecipazioni) deve essere ripartito sulla base delle tipologia di investimento effettuato e dell'obiettivo dell'intervento finanziario operato dal fondo chiuso sull'azienda partecipata.

Per i titoli diversi dalle partecipazioni e, in ogni caso, per i titoli presenti nel portafoglio dei fondi di tipo immobiliare, l'attributo va valorizzato con "non applicabile".

38. TIPO OPERAZIONE

L'attributo informativo "tipo operazione" individua le tipologie di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Per la definizione di controparti qualificate occorre fare riferimento a quella contenuta nell'articolo 6, comma 2 – *quater*, lettera *d* del TUF.

39. TIPO SOGGETTO DELEGANTE E TIPO SOGGETTO DELEGATO

Il presente attributo informativo individua:

- a. il soggetto che ha delegato la gestione del patrimonio alla SGR nella Parte Prima, sezione III - sottosezione 2;
- b. il soggetto cui la SGR ha delegato la gestione di una parte del patrimonio . nella Parte Prima, sezione III - sottosezione 3.

40. TIPOLOGIA CREDITO

Nella Parte Terza, sezione II.4, i crediti acquistati sono distinti, in base alla forma tecnica.

41. TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE

Nella Parte Terza, sezione II.1, il portafoglio di fine periodo deve essere ripartito sulla base del legame che le interessenze detenute dal fondo chiuso determinano nei confronti delle aziende partecipate.

42. VALUTA

La segnalazione per valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi (per tale segnalazione occorre fare riferimento alla codifica della Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche) è richiesta nelle segnalazioni relative ai dati patrimoniali dei fondi comuni di investimento (Parte Seconda, sezione I e Parte Terza, sezioni I e II) e delle SICAV (Parte Quarta, sezione I), alle consistenze di fine periodo dei depositi bancari detenuti dai fondi comuni d'investimento (Parte Seconda, sezione II.2 e Parte Terza, sezione II.2), ai PCT e riporti regolati (Parte Seconda, sezione II.5, Parte Terza, sezione II.7 e Parte Quarta, sezione III.4), al portafoglio crediti dei fondi chiusi (Parte Terza, sezione II.4) e alle quote (Parte Seconda, sezione III) o azioni (Parte Quarta, sezione IV) in circolazione. Gli importi in valuta devono essere controvalorizzati in Euro.

43. VITA RESIDUA

La vita residua corrisponde all'intervallo temporale compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione.

La classificazione per vita residua è richiesta nella segnalazione dei dati integrativi e delle altre informazioni (Parte Prima, sezione I, sottosezione 6), con riguardo alle voci relative ai crediti e ai debiti e nella Parte Terza, sezione V.

ALLEGATO A

Alla Banca d'Italia
 Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
 Via Nazionale, 187
 00184 ROMA

**MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO/FINE OPERATIVITÀ
 DI SGR/OICR ITALIANI E DI DIRITTO ESTERO**

Denominazione della società: _____

Codice identificativo della società (SGR/SICAV): _____

TABELLA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ PER FONDI/COMPARTI ISTITUITI IN ITALIA

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO (¹)	FINE (¹)
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TABELLA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ PER FONDI/COMPARTI ISTITUITI ALL'ESTERO

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO (¹)	FINE (¹)
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Servizio/attività	Data inizio/fine operatività	Inizio (¹)	Fine (¹)
Gestione di portafogli su base individuale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consulenza in materia di investimenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività - gestione di fondi pensione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività – gestioni delegate da terzi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altre attività – gestioni delegate a terzi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 (data)

 (il legale rappresentante)

¹ Barrare la casella di interesse.

ALLEGATO B

Alla Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale, 187
00184 ROMA

**MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO/FINE OPERATIVITÀ
DI SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE CHE ISTITUISCONO FONDI IN ITALIA**

Denominazione della società: _____

Codice identificativo della società: _____

CODICE FONDO/COMPARTO	DENOMINAZIONE FONDO/COMPARTO	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)	INIZIO (¹)	FINE (¹)
.....		
.....		
.....		
.....		

(data)

(il legale rappresentante)

¹ Barrare la casella di interesse.

ALLEGATO C

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
Via Nazionale, 187
00184 ROMA

.....
(denominazione della SGR o della SICAV)

.....
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità della società e di quella riguardante i fondi comuni.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione ⁽¹⁾.

.....
(data)

(timbro della società)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ⁽¹⁾

Il Presidente del collegio sindacale ⁽¹⁾

Il Direttore generale

¹ O organo equivalente.

Sezione I – DATI PATRIMONIALI

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ove non diversamente specificato, il controvalore degli strumenti finanziari e delle altre voci di patrimonio segnalato in questa sezione deve essere quello utilizzato dalla società di gestione per il calcolo del valore della quota dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

Il controvalore degli eventuali investimenti denominati in valuta estera deve essere convertito in euro con le stesse modalità previste dal regolamento per il calcolo del valore del fondo.

Nel caso di fondi multicomparto deve essere inviata una segnalazione distinta per ciascun comparto. Le componenti patrimoniali che non sono di diretta pertinenza di ciascun comparto sono ripartite tra i comparti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti nel regolamento del fondo.

Nel caso di suddivisione in classi di quote, per talune voci (es. provvigioni e oneri maturati e non liquidati, proventi da distribuire, valore complessivo netto) dovrà essere segnalato l'importo di pertinenza di ciascuna classe.

Con riferimento a talune voci, è prevista la ripartizione in funzione dei seguenti attributi:

- “settore”, che fa riferimento al settore di attività economica delle controparti del fondo in operazioni di pronti contro termine, riporto e di indebitamento;
- “paese”, che indica lo Stato di residenza delle citate controparti nonché della depositaria presso cui è detenuta la liquidità disponibile del fondo;
- “valuta”, che classifica le poste relative alla liquidità disponibile e alle consistenze dei pronti contro termine, dei riporti e dell'indebitamento sulla base della valuta di denominazione delle medesime.
- “residenza della controparte”, che indica l'area geografica di residenza della controparte.

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 – Attività

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' E PASSIVITA' DEI FONDI

ATTIVITÀ

Voce: **50430**

PORTAFOGLIO TITOLI

La voce va compilata con gli stessi criteri previsti nella sezione II per il portafoglio di fine periodo. Si rammenta che per i titoli di natura obbligazionaria la valorizzazione è al corso secco. Sono esclusi da tale voce gli strumenti finanziari derivati (da indicare nelle pertinenti voci 50432, 50442 e 50476). Nel portafoglio titoli sono ricompresi i warrants e i diritti rivenienti da operazioni sul capitale delle società cui si riferiscono. Non devono essere comprese le operazioni di vendita allo scoperto su titoli, che dovranno essere segnalate nella voce 50479 della sottosezione 2 – Passività.

La presente voce corrisponde alla somma delle voci “A. Strumenti finanziari quotati” e “B. Strumenti finanziari non quotati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

Voce: **50432**

OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Valore corrente dei premi pagati per l'acquisto di opzioni e altri strumenti finanziari derivati, ivi compresi i premi di borsa e i *warrants* ⁽¹⁾. Si ricorda che devono essere segnalate tutte le operazioni stipulate, ancorché non regolate alla data della segnalazione, a meno che si tratti dei contratti in cui il premio è pagato alla scadenza dell'opzione ⁽²⁾.

¹ Diversi da quelli emessi in occasione di operazioni sul capitale delle società cui si riferiscono.

² In tal caso, i flussi relativi ai margini di variazione giornalieri vanno a modificare le voci di liquidità disponibile.

La presente voce corrisponde alla somma delle sottovoci “C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati” e “C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti. Sono esclusi gli strumenti finanziari derivati che prevedono il versamento giornaliero di margini segnalati nella voce 50442.

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50433**

DEPOSITI BANCARI

Nella presente voce, le SGR – con riferimento ai fondi per i quali è ammesso l’investimento in depositi bancari – segnalano l’importo relativo alla consistenza di fine periodo relativamente a tali poste attive (cfr. sezione II.2).

Voce: **50434**

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

02 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

La posizione netta di liquidità è determinata come saldo tra le voci “liquidità disponibile”, “liquidità impegnata per acquisti da regolare” (con segno negativo), “liquidità da introitare per vendite da regolare” (con segno positivo) e “liquidità da introitare per sottoscrizioni da regolare già impiegata per investimenti del fondo” (con segno positivo). Le operazioni di compravendita di strumenti finanziari concorrono a modificare la posizione netta di liquidità a partire dalla data di stipula delle operazioni. Le posizioni di liquidità negative, ove non riconducibili alla liquidità impegnata per acquisti da regolare, configurano posizioni debitorie del fondo da segnalare nel passivo.

04 di cui: LIQUIDITÀ DISPONIBILE

Rappresenta il saldo del conto corrente presso la depositaria e tiene conto delle sole operazioni regolate. In particolare, non hanno effetti sulla liquidità disponibile le operazioni di investimento o disinvestimento del fondo stipulate, per le quali non sia stato ancora effettuato il regolamento della parte denaro. Queste ultime andranno comunque a modificare la posizione netta di liquidità in quanto rilevate nelle successive voci “liquidità impegnata per acquisti da regolare” e “liquidità da introitare per vendite da regolare”. Si soggiunge che una posizione di liquidità disponibile di segno negativo non è configurabile né segnalabile; ciò vale anche con riferimento alle posizioni della specie relative al singolo paese (di residenza della controparte) o valuta in cui la sottovoce va ripartita.

È prevista la classificazione per “valuta” e per “paese”.

06 di cui: LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE

Nella sottovoce sono indicati gli importi che dovranno essere pagati dal fondo a fronte di acquisti da regolare.

08 di cui: LIQUIDITÀ DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE

Nella sottovoce sono indicati gli importi che dovranno essere ricevuti dal fondo a fronte di vendite da regolare.

10 di cui: LIQUIDITÀ DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIÀ IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO

Nella sottovoce devono confluire gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non ancora regolate in essere nel giorno di riferimento della segnalazione, qualora il fondo abbia già investito le somme da ricevere a fronte di tali sottoscrizioni.

Voce: **50436**

CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Nella voce devono essere segnalati i crediti rivenienti dalle operazioni di PCT attivi.

Si ricorda che le operazioni di PCT che prevedono l'obbligo per il fondo di rivendita a termine dei titoli oggetto della transazione devono essere iscritte, da parte del fondo, come crediti verso il cedente; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. Corrispondentemente, i titoli oggetto del PCT non entrano nel portafoglio del fondo.

È prevista la classificazione per “valuta”, “paese” e “settore”.

Voce: **50437**

CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO

Nella voce devono essere segnalati i crediti rivenienti dalle operazioni di riporto attivo.

Le operazioni di riporto attivo devono essere iscritte da parte del fondo come crediti verso il cedente; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato a pronti. I titoli acquisiti non figurano nel portafoglio del fondo.

È prevista la classificazione per “valuta”, “paese” e “settore”.

Voce: **50438**

INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITÀ

Voce: **50440**

ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI

Nella voce confluiscono, tra l'altro:

- i ratei di interesse maturati su titoli obbligazionari e di Stato;
- gli interessi maturati sui depositi bancari che costituiscono un investimento del fondo;
- per i “crediti per operazioni PCT” e per i riporti attivi, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine, distribuita proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, per la parte già maturata;

- per i “prestiti di titoli”, i proventi delle operazioni, distribuiti proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, per la parte già maturata.

Per negoziazioni di titoli obbligazionari con regolamento posteriore alla data di riferimento della segnalazione, la differenza tra il corso tel quel a quest’ultima data e il prezzo pattuito andrà riportata convenzionalmente in tale voce; nella stessa dovranno altresì confluire eventuali differenze che si dovessero determinare nel calcolo del valore complessivo dei titoli obbligazionari per arrotondamenti effettuati nella determinazione del prezzo tel quel.

Voce: **50442**

DEPOSITO DI LIQUIDITÀ PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE

Nella voce vanno compresi solo i depositi di liquidità. Ove tali depositi siano costituiti in titoli, questi ultimi continuano ad essere rilevati nella voce 50430-00 “portafoglio titoli”.

La presente voce corrisponde alla sottovoce “C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50444**

DEPOSITI PER PRESTITI “BACK-TO-BACK”

La voce si riferisce al deposito effettuato presso il mutuante nell’ambito dell’assunzione di prestiti in valuta del tipo “*back-to-back*”.

È prevista la classificazione per “paese” e “settore”.

Voce: **50454**

ALTRE ATTIVITÀ

02 RISPARMIO D'IMPOSTA

Nella presente sottovoce va segnalato, se in credito, il risparmio d'imposta di cui all'art. 9 della legge 77/83.

È prevista la classificazione per “codice classe”.

04 ALTRE

Voce: **50456**

TOTALE ATTIVITÀ

Voce: **50476**

OPZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Valore corrente delle opzioni emesse e degli altri strumenti finanziari derivati . Si ricorda che devono essere segnalate tutte le operazioni stipulate, ancorché non regolate alla data della segnalazione, a meno che si tratti di opzioni in cui il premio è pagato alla scadenza dell'opzione (¹).

La presente voce corrisponde alla voce “L. Strumenti finanziari derivati” dello schema di rendiconto (situazione patrimoniale) dei fondi aperti.

È richiesta la ripartizione per “residenza della controparte”.

02 OPERAZIONI EFFETTUATE CON IFM

04 OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI DIVERSI DA IFM

Voce: **50479**

VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO

Ai fini della presente voce per operazioni di vendita di titoli allo scoperto si intendono le vendite di titoli allo scoperto non posseduti dal fondo, al momento della conclusione del contratto di vendita, non ancora regolate alla data di riferimento della segnalazione. Sono inclusi anche i casi in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore abbia preso a prestito o si sia accordato per prendere a prestito il titolo al fine di consegnarlo al momento del regolamento. I titoli ceduti allo scoperto vanno segnalati secondo i criteri previsti per la segnalazione del Portafoglio titoli (Voce 50430).

¹ In tal caso, i flussi relativi ai margini di variazione giornalieri vanno a modificare le voci di liquidità disponibile.

Voce: **50482**

ALTRE PASSIVITÀ

02 DEBITI D'IMPOSTA

Nella presente sottovoce è prevista la classificazione per “codice classe”.

04 ALTRE

Voce: **50484**

TOTALE PASSIVITÀ

Voce: **50486**

VALORE COMPLESSIVO NETTO

È prevista la classificazione per “codice classe”.

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 3 – Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **50490**

LIQUIDITÀ PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE

Nella voce devono confluire gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non ancora regolate, in essere nel giorno di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente già impiegati per investimenti del fondo, riportati anche nella voce “liquidità da introitare per sottoscrizioni da regolare già impegnata per investimenti del fondo”.

Voce: **50492**

DEPOSITI IN LIQUIDITÀ O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL’ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO VALUTA

Nella voce va indicato l’importo dei depositi in liquidità e in strumenti finanziari, riferito a margini iniziali per operazioni su strumenti derivati diverse da quelle aventi ad oggetto valuta e dall’acquisto di opzioni.

Voce: **50496**

MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE

Detta voce deve essere compilata per i fondi speculativi e deve indicare il solo margine disponibile sulle linee di credito ricevute alla data di riferimento della segnalazione. Nel caso di linea di credito utilizzabile a discrezione della SGR per più fondi, il margine disponibile va ripartito, convenzionalmente, in proporzione al patrimonio gestito di ciascun fondo rispetto al totale dei patrimoni dei fondi.

Le sottovoci ricomprendono anche i rimborsi giunti a scadenza. Sono invece escluse le operazioni di PCT e assimilate.

È richiesta la classificazione per “codice titolo” e per “tipologia operazione”.

02 QUANTITA’

04 CONTROVALORE

Voce: **50538**

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO

È richiesta la classificazione per “codice titolo” per tutte le sottovoci e “rapporto con l’emittente” limitatamente alle sottovoci 01, 03, 04, 08, 09 e 10.

Nella voce vanno incluse anche le vendite di titoli allo scoperto da considerare convenzionalmente con segno negativo.

I titoli dei quali il fondo non ha la disponibilità alla data di riferimento della segnalazione (es. titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine passive e prestito titoli, titoli costituiti in garanzia da parte dei fondi speculativi in favore dei prime broker) sono segnalati nelle sottovoci 01 e 09. Gli altri titoli vanno segnalati nelle sottovoci 03 e 10.

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:

Nelle sottovoci da 01 a 04 sono segnalati gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria in portafoglio. Concorrono a determinare la composizione del portafoglio tutte le operazioni di compravendita di strumenti finanziari stipulate, a prescindere dalla circostanza che siano già state regolate. Per le modalità di valutazione degli strumenti in portafoglio valgono i criteri previsti per il calcolo del valore della quota; si rammenta che i titoli devono essere valorizzati al corso secco.

01 VALORE NOMINALE: TITOLI IMPEGNATI

03 VALORE NOMINALE: TITOLI NON IMPEGNATI

04 VALORE DI MERCATO

- 6) i “*currency interest rate swaps*” sono segnalati come acquisto qualora l’ente segnalante riceva valuta; i “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta sono segnalati solo come acquisti.
- 7) le compravendite a termine di valuta contro euro vanno segnalate di acquisto o di vendita a seconda che l’ente segnalante riceva o ceda la valuta;
- 8) le compravendite a termine di valuta contro valuta vanno segnalate solo come di acquisto;
- 9) per gli *equity swaps* sarà segnalato un acquisto (una vendita) qualora l’ente segnalante riceve (paga) la performance di un titolo azionario o di un indice azionario e paga (riceve) un tasso variabile.

È prevista la ripartizione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

ACQUISTI:

02 VALORE NOZIONALE

E’ richiesto il dettaglio “Categoria controparte”.

04 NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI

VENDITE:

06 VALORE NOZIONALE

E’ richiesto il dettaglio “Categoria controparte”.

08 NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI

Voce: **50563**

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK

Nelle sottovoci 02 e 04 della presente voce è segnalato il valore corrente (positivo/negativo) degli strumenti finanziari derivati in portafoglio, ivi inclusi quelli negoziati su mercati regolamentati in cui vige un sistema di margini (es. futures) ⁽¹⁾.

Con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita a termine di valuta, va indicato - rispettivamente nelle sottovoci 02 e 04 - il valore corrente positivo o negativo, determinato sulla base dei tassi di cambio a termine vigenti alla data di riferimento della segnalazione.

Le operazioni su valuta vanno rilevate attribuendo convenzionalmente all'attributo "categoria valori mobiliari" il valore "altri contratti derivati".

È prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari", "finalità", "indicatore di quotazione" e "codice censito". Nel caso di operazioni effettuate su mercati che prevedono una controparte centrale, il codice censito va riferito:

- alla controparte centrale, se il fondo ha un'esposizione diretta nei confronti della controparte centrale stessa;
- al soggetto verso cui il fondo risulta esposto per il rischio di controparte (es. broker), nel caso in cui il fondo non ha un'esposizione diretta nei confronti della controparte centrale.

02 VALORE CORRENTE POSITIVO

04 VALORE CORRENTE NEGATIVO

¹ Ad esempio, con riferimento agli strumenti finanziari derivati oggetto di marginazione giornaliera (ad esempio, *futures* su indici) e ai contratti a termine su valuta va segnalata la differenza positiva o negativa tra il valore dello strumento derivato e quello in essere alla data di apertura della posizione.

Voce: **50564**

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI

Nella voce vanno segnalati i risultati nel mese di riferimento delle operazioni in strumenti finanziari derivati, ivi comprese quelle aventi finalità di copertura, distinguendo fra i risultati realizzati entro la chiusura del mese (sottovoce 5056402) da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate (sottovoce 5056404).

La determinazione dei risultati va effettuata confrontando il valore degli strumenti in portafoglio alla fine del mese con il corrispondente valore alla fine del mese precedente.

Ai fini della valorizzazione della voce si applicano le disposizioni previste per la redazione del rendiconto dei fondi aperti.

È prevista la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

02 **RISULTATI REALIZZATI**

04 **RISULTATI NON REALIZZATI**

**Sezione II – INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL
PORTAFOGLIO**

*Sottosezione 5 - PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO
TITOLI*

Per la compilazione della presente sezione valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) tutti gli importi devono essere segnalati al netto delle spese per bolli e commissioni;
- b) è prevista la ripartizione delle sottovoci in funzione dei seguenti attributi:
 - “categoria valori mobiliari”, che fa riferimento alle categorie di strumenti finanziari;
 - “categoria controparte”, che fa riferimento alla controparte di mercato con cui è stata posta in essere l’operazione;
 - “indicatore di quotazione”;
 - “rapporto con cedente”;
 - “settore”, che fa riferimento al settore di attività economica delle controparti del fondo in operazioni di pronti contro termine, riporto e di indebitamento;
 - “paese”, che indica lo Stato di residenza delle citate controparti nonché della depositaria presso cui è detenuta la liquidità disponibile del fondo;
 - “valuta”, che classifica le poste relative alla liquidità disponibile e alle consistenze dei pronti contro termine, dei riporti e dell’indebitamento sulla base della valuta di denominazione delle medesime.

Voce: **50580**

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO: FLUSSI

Nelle sottovoci 02 e 04 della presente voce sono segnalati dati di flusso relativi alle operazioni di PCT, riporto e assimilate, stipulate nel periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che esse siano ancora in essere alla data della segnalazione. In particolare, nella sottovoce 02 - “acquisti” devono essere indicati i flussi riferiti ai “PCT e riporti attivi” e nella sottovoce 04 - “vendite” i flussi riferiti ai “PCT e riporti passivi”.

Le operazioni sono valorizzate al prezzo pagato o incassato a pronti.

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

02 ACQUISTI

04 VENDITE

Voce: **50582**

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO: CONSISTENZE

Per la compilazione delle sottovoci 02 (riferita ai pronti contro termine e ai riporti attivi) e 06 (riferita ai pronti contro termine ai riporti passivi), valgono le indicazioni fornite per la compilazione della sezione I - dati patrimoniali.

In particolare, nella sottovoce 02 deve essere indicato l'importo dei “crediti per operazioni di pronti contro termine e riporto” di cui, rispettivamente alla voce 50436-00 e 50437-00 (sezione I.1), ripartito sulla base della controparte dell'operazione. Nella sottovoce 04 deve essere indicato, per le stesse operazioni attive, il valore di mercato e l'indicatore di quotazione dei titoli ricevuti a pronti e da consegnare a termine.

Nella sottovoce 06 deve essere indicato l'importo dei “debiti per operazioni di pronti contro termine” e quello dei “debiti per operazioni di riporto”, di cui alle voci 50462-00 e 50464-00 (sezione I.2), ripartito sulla base della controparte dell'operazione. Nella sottovoce 08 deve essere indicato, per le stesse operazioni

passive, il valore di mercato e l'indicatore di quotazione dei titoli consegnati a pronti e da ricevere a termine.

02 OPERAZIONI ATTIVE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte” e “rapporto con cedente”.

04 TITOLI DA CONSEGNARE

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

06 OPERAZIONI PASSIVE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte” e “rapporto con cedente”.

08 TITOLI DA RICEVERE

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

Voce: **50584**

PRESTITO DI TITOLI: FLUSSI

Nella presente voce sono segnalati dati di flusso relativi alle operazioni di prestito titoli e connesse garanzie, stipulate nel periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che esse siano ancora in essere alla data della segnalazione. Per tali operazioni gli importi da indicare corrispondono al prezzo di mercato dei titoli e al valore delle garanzie al momento del prestito.

02 TITOLI DATI IN PRESTITO

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

04 GARANZIE RICEVUTE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte”.

06 TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

08 GARANZIE RILASCIATE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte”.

Voce: **50586**

PRESTITO DI TITOLI: CONSISTENZE

Nella presente voce deve essere indicato il valore di mercato dei titoli oggetto di operazioni di prestito e il valore corrente delle connesse garanzie. Gli importi si riferiscono alle posizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Si rammenta che le operazioni di prestito titoli, al pari delle operazioni di pronto contro termine, non movimentano il portafoglio titoli del fondo/comparto.

02 TITOLI DATI IN PRESTITO

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

04 GARANZIE RICEVUTE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte”.

06 TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari” e “indicatore di quotazione”.

08 GARANZIE RILASCIATE

È richiesta la classificazione per “categoria controparte”.

Voce: **50587**

PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI

Nella presente voce deve essere indicato l'importo dei crediti per operazioni di PCT regolate.

È richiesta la classificazione per “settore”, “valuta” e “paese”.

02 CON CONTROPARTI CENTRALI

06 ALTRI

Voce: **50588**

PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI

Nella presente voce deve essere indicato l'importo dei debiti per operazioni di PCT regolate.

È richiesta la classificazione per “settore”, “valuta” e “paese”.

02 CON CONTROPARTI CENTRALI

06 ALTRI

Voce: **50589**

**TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:
CONSISTENZE**

Nella presente voce deve essere indicato il valore di mercato alla data di riferimento dei titoli impegnati in operazioni di PCT passive.

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

Voce: **50591**

**TITOLI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI PCT PASSIVE:
FLUSSI**

Nella presente voce sono segnalati i dati di flusso relativi ai titoli impegnati, nel periodo di riferimento, in operazioni di PCT passive. Gli importi da indicare corrispondono al prezzo di mercato dei titoli al momento dell'operazione.

È richiesta la classificazione per “categoria valori mobiliari”.

SEZIONE I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 2 – Passività e valore complessivo netto

Passività e valore complessivo netto

Per la compilazione delle voci relative alle passività e al valore complessivo netto, ove non diversamente specificato di seguito, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle corrispondenti istruzioni relative ai fondi comuni di tipo aperto (cfr. Parte Seconda della presente Circolare, sezione I.2- Passività e Valore complessivo netto).

Gli schemi segnalatici con i codici voce della presente sottosezione sono dettagliati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Voce: **50460**

INDEBITAMENTO

È prevista la ripartizione per valuta.

00 INDEBITAMENTO

08 DI CUI: FINANZIAMENTI IPOTECARI

Deve essere segnalato l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dal fondo, garantiti da ipoteche sugli immobili detenuti dal fondo.

Voce: **50461**

DEBITI VERSO FORNITORI

È prevista la ripartizione per valuta.

Voce: **50479**

VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO

Nella presente voce figurano le operazioni di vendita a termine di titoli non detenuti dal fondo, rilevate alla data di stipula dei contratti.

I fondi speculativi segnalano i titoli ceduti valorizzandoli in linea con i criteri previsti per la segnalazione del portafoglio titoli (Voce 50430).

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50538**

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO

Deve essere indicato il controvalore dei titoli detenuti in portafoglio alla data di riferimento della segnalazione. Per la valorizzazione dei titoli si fa rinvio alla Parte Seconda, sezione II.1 (Informazione sulla composizione del portafoglio: Titoli). Le partecipazioni devono essere valorizzate coerentemente con quanto stabilito nella Parte Terza, Sezione I.1 (Dati patrimoniali: Attività), in ottemperanza alle vigenti disposizioni concernenti la valorizzazione del patrimonio dei fondi chiusi.

Non devono essere indicati nella presente voce i titoli di cui alla successiva voce 50539 (Titoli detenuti a scopo di investimento della liquidità).

Nella voce vanno incluse anche le vendite di titoli allo scoperto da considerare convenzionalmente con segno negativo.

I titoli dei quali il fondo non ha la disponibilità alla data di riferimento della segnalazione (es. titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine passive e prestito titoli, titoli costituiti in garanzia da parte dei fondi speculativi in favore dei prime broker) sono segnalati nella sottovoce 18. Gli altri titoli vanno segnalati nella sottovoce 20.

E' richiesta la classificazione per "tipo investimento", "codice titolo", "tipologia partecipazione", e per "rapporto con l'emittente".

18 TITOLI IMPEGNATI

20 TITOLI NON IMPEGNATI

Voce: **50543**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Figurano nella presente voce le partecipazioni di controllo dirette ed indirette detenute dalle società controllate direttamente dal fondo. Occorre fare riferimento al soggetto controllato posto a valle della catena partecipativa. Ad esempio, se la società "A" controllata dal fondo controlla la società "B" e quest'ultima controlla la società "C" occorre segnalare soltanto la partecipazione di "B" in "C".

Le partecipazioni sono valorizzate al valore d'iscrizione nel bilancio o nel rendiconto delle controllanti dirette le società oggetto di segnalazione.

Nel caso di società partecipate indirettamente da due o più fondi della stessa SGR che detengano complessivamente interessenze tali da consentire il controllo sulla società partecipata, il fondo che detiene la maggiore percentuale di interessenza segnala nella presente voce, convenzionalmente, il valore della partecipazione indiretta detenuta (¹). Tali partecipazioni sono valorizzate al valore d'iscrizione nel bilancio o nel rendiconto della società partecipata dal fondo.

Nel caso in cui due fondi appartenenti alla stessa SGR detengano complessivamente interessenze tali da consentire il controllo su una società partecipata e un fondo abbia una partecipazione diretta e l'altro indiretta la presente voce va, convenzionalmente, segnalata solo dal partecipante indiretto.

E' richiesta la classificazione per "codice censito".

Voce: **50539**

TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITÀ

Deve essere indicato il controvalore dei titoli detenuti esclusivamente per finalità di investimento temporaneo della liquidità. La valorizzazione dei titoli in questione deve essere effettuata al prezzo di mercato.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50537**

RATEI DI INTERESSE

Deve essere indicato l'ammontare degli interessi maturati e non riscossi sui titoli di natura obbligazionaria segnalati nelle voci 50538 e 50539, ivi inclusi quelli riferiti ai titoli "zero coupon" o "one coupon".

¹ Ad esempio, se il fondo A detiene, indirettamente, il 35% della Società C e il fondo B detiene, indirettamente, il 16% della stessa società C ed entrambi i fondi appartengono alla stessa SGR, il fondo A segnalerà nella presente voce, convenzionalmente, il valore della partecipazione nella società C iscritto nel bilancio o nel rendiconto della società partecipata dal fondo A.

Nel caso in cui sia il fondo A che il fondo B (appartenenti alla stessa SGR) detengano ciascuno, indirettamente, il 28% della Società C, la SGR potrà, discrezionalmente, far segnalare il valore della partecipazione nella società C, convenzionalmente dal fondo A o dal fondo B.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50540**

ACQUISTI DA REGOLARE

Va indicato il controvalore delle operazioni di acquisto di titoli stipulate ma non ancora regolate alla fine del periodo di riferimento. Il controvalore deve corrispondere a quello attribuito in base alle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del portafoglio del fondo.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50542**

VENDITE DA REGOLARE

Va indicato il controvalore delle operazioni di vendita di titoli stipulate ma non ancora regolate alla fine del periodo di riferimento. Il controvalore deve corrispondere a quello attribuito in base alle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del portafoglio del fondo.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50545**

PERCENTUALE AZIONI QUOTATE CON DIRITTO DI VOTO SUL TOTALE

Nella presente voce la percentuale è calcolata come rapporto tra le azioni quotate con diritto di voto possedute dal fondo/comparto e il totale delle azioni con diritto di voto emesse dalla società ⁽¹⁾.

La segnalazione della percentuale è effettuata su 5 posizioni, nella forma IIIDD, in cui III rappresenta la parte intera e DD la parte decimale.

¹ Ai sensi dell'art.2351 c.c., fra le azioni con diritto di voto vanno ricomprese anche le azioni privilegiate.

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

Voce: **50549**

TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO EFFETTUATE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO

Nella presente voce sono segnalati i titoli acquisiti a valere su operazioni di collocamento effettuate da società del gruppo di cui fa parte la società di gestione. La segnalazione va effettuata a partire dal semestre in cui il fondo/comparto abbia acquistato i titoli e per tutta la durata dell'operazione, ivi compreso il semestre di chiusura della medesima. I dati da comunicare sono i seguenti:

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

AMMONTARE DELL'IMPEGNO

02 TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA

Va indicato il valore nominale dell'impegno di collocamento o distribuzione assunto dalle società del gruppo.

04 TITOLI DI NATURA AZIONARIA

Va indicata la quantità dei titoli oggetto dell'impegno di collocamento o distribuzione assunto dalle società del gruppo.

Voce: **50547**

VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO

Cfr. voce 50479 della Parte Seconda, sezione I, sottosezione 1 della presente Circolare.

È richiesta la classificazione per "codice titolo" e "codice censito".

TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:

02 VALORE NOMINALE

04 VALORE DI MERCATO

TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR:

06 QUANTITA'

08 VALORE DI MERCATO

La presente Sezione va compilata esclusivamente dai fondi comuni chiusi immobiliari.

Formano oggetto di segnalazione i flussi di cassa contrattualizzati in entrata e in uscita riferiti a tutta la durata del fondo, determinati sulla base delle condizioni previste nei contratti stipulati dal fondo in essere alla data di riferimento della segnalazione. Laddove le condizioni contrattuali prevedano tassi d'interesse indicizzati (es. al tasso d'interesse euribor, agli indici ISTAT) occorre fare riferimento al valore di tali parametri alla data di riferimento della segnalazione.

Non si tiene conto di eventuali opzioni previste nei contratti (ad esempio opzioni di rimborso anticipato, cap, floor) oppure di flussi di cassa dipendenti dall'andamento di variabili aleatorie quali da esempio il fatturato.

Le sottovoci relative a titoli di capitale, quote di OICR e strumenti derivati vanno segnalate al valore corrente; la sottovoce relativa ai titoli di debito va segnalata al valore corrente, nel caso di titoli quotati ovvero sulla base dei flussi di cassa attesi, per i titoli non quotati. Nel caso degli OICR, in assenza del valore corrente, può farsi riferimento all'ultimo valore disponibile.

La distribuzione temporale dei flussi deve essere effettuata in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde per ciascun flusso di cassa all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza di ciascun flusso.

I titoli di debito quotati, i titoli di capitale, le quote di OICR e gli strumenti derivati con scambio di capitale vanno, convenzionalmente, rilevati nella fascia di vita residua "fino a tre mesi". Con riferimento alle restanti attività e passività, la tabella va compilata allocando i flussi finanziari contrattuali non attualizzati (in linea capitale e interessi) nelle pertinenti fasce di vita residua.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Nel caso delle attività/passività per cassa non deteriorate e delle esposizioni ristrutturata), diverse da quelle "a vista", dai titoli di debito quotati e dagli zero coupon, forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso delle attività per cassa "a vista" non deteriorate e delle esposizioni ristrutturata), forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale "fino a tre mesi". Nel caso dei titoli di debito quotati gli interessi non vanno rilevati, in quanto degli stessi si tiene conto nel valore corrente.

Le operazioni assoggettate ad IVA vanno valorizzate al lordo dell'imposta.

Con riferimento ai titoli di debito è richiesto il dettaglio per "categoria valori mobiliari" e per "indicatore di quotazione"; con riferimento ai titoli di capitale è richiesta la ripartizio-

ne per “indicatore di quotazione”. Nella voce riferita alle quote di OICR è richiesta la ripartizione per “categoria valori mobiliari”.

Voce: **51150**

LIQUIDITÀ DISPONIBILE

Voce: **51152**

FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA:

02 CANONI DI LOCAZIONE

Nella presente sottovoce vanno indicati, per ciascuna fascia di vita residua, i flussi finanziari riferiti a contratti di locazione di immobili stipulati dal fondo. Nel caso in cui il contratto di locazione prevede la possibilità di rinnovo oltre una certa scadenza (esempio 6 anni+6) vanno rilevati esclusivamente i canoni riferiti alla durata minima contrattuale garantita (nel caso considerato, 6 anni; i successivi 6 anni vanno rilevati a partire dalla data di efficacia del rinnovo).

04 VENDITA DI IMMOBILI DA REGOLARE

Formano oggetto di segnalazione i flussi finanziari riferiti alle vendite di immobili per le quali il fondo abbia stipulato contratti preliminari. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei crediti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che le controparti si impegnano ad effettuare nei confronti del fondo, in relazione all’acquisto degli immobili.

Nella presente sottovoce vanno altresì rilevate le vendite in condizione sospensiva di beni immobili soggetti al vincolo ex D.L. n. 41/2004 a partire dalla data di stipula del contratto con la controparte (anche se a tale data il Ministero dei Beni culturali non abbia ancora manifestato interesse all’acquisto dell’immobile) e le offerte vincolanti accettate dalla controparte, nella misura in cui comportino sostanzialmente i medesimi effetti dei contratti preliminari.

06 SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE

Sono rilevati nella presente sottovoce i crediti nei confronti dei partecipanti connessi con impegni di sottoscrizione di quote del fondo, già richiamati, non scaduti e non ancora regolati. Non vanno rilevati gli impegni richiamati e scaduti.

FINANZIAMENTI DA RICEVERE

Sono rilevati nella sottovoce “posizioni lunghe”, in corrispondenza della fascia di vita residua che ricomprende la data di erogazione degli stessi, i finanziamenti irrevocabili contratti dal fondo e non ancora erogati alla data di riferimento della segnalazione. Sono ricompresi, nella fascia a vista, i finanziamenti relativi a linee di credito concesse e non utilizzate, purché le stesse siano utilizzabili dal fondo in ogni momento.

Le linee di credito specifiche (ad esempio, *capex*) vanno segnalate a condizione che il flusso di cassa del connesso contratto di spesa formi oggetto di rilevazione e sia noto il piano di rimborso dei fondi da ricevere. L’importo da ricevere va, convenzionalmente, indicato nella medesima fascia temporale del flusso di cassa in uscita (“posizioni corte”) relativo al contratto di spesa.

Formano oggetto di rilevazione anche gli impegni di finanziamento o le linee di credito ricevuti irrevocabili (non ancora utilizzati dal fondo ovvero erogati dalla controparte) quando il relativo utilizzo è stato chiesto dal fondo e accordato dalla controparte ed è noto il relativo piano di rimborso (tasso d’interesse, ecc.). La fascia temporale da indicare è quella relativa al tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e la data di erogazione (qualora quest’ultima data non sia stata definita va segnalata, convenzionalmente, la fascia “fino a 6 mesi”).

Nella sottovoce “posizioni corte” vanno segnalati gli importi da rimborsare connessi con i finanziamenti da ricevere, indicando come fasce di vita residua quelle corrispondenti ai relativi piani di rimborso.

- 07** POSIZIONI LUNGHE
- 09** POSIZIONI CORTE
- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** TITOLI DI CAPITALE
- 14** QUOTE DI OICR
- 16** ALTRI FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA

Formano oggetto di rilevazione i flussi in entrata non rilevati nelle altre voci (es. recupero oneri condominiali, recupero depositi cauzionali).

Voce: **51156**

FLUSSI DI CASSA IN USCITA:

02 ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE

Formano oggetto di segnalazione i debiti riferiti agli acquisti di immobili per i quali il fondo abbia stipulato contratti preliminari. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei debiti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che il fondo si impegna ad effettuare nei confronti delle controparti, in relazione all'acquisto degli immobili.

Nella presente sottovoce vanno altresì rilevate le offerte vincolanti accettate dalla controparte, nella misura in cui comportino sostanzialmente i medesimi effetti dei contratti preliminari.

04 ONERI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Formano oggetto di segnalazione i debiti riferiti ad operazioni di ristrutturazione di immobili ovvero ad interventi di manutenzione degli immobili nonché gli ulteriori oneri connessi con la gestione degli immobili stessi. La ripartizione, per fascia di vita residua, dei debiti è effettuata sulla base delle scadenze contrattuali riferite a ciascun versamento che il fondo si impegna ad effettuare nei confronti dei fornitori, in relazione alla prestazione di opere di ristrutturazione e/o manutenzione.

06 DEBITI

Sono rilevati nella presente voce i flussi finanziari (in linea capitale e in linea interessi) associati ai debiti contratti dal fondo. Nel caso di piani di ammortamento che prevedano un minimo garantito da aggiornare sulla base di parametri quali, ad esempio, la quantità venduta di immobili, va rilevato il minimo garantito e le informazioni da segnalare vanno successivamente aggiornate in funzione dell'effettivo andamento delle vendite realizzate.

08 RIMBORSI DA REGOLARE

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti dei partecipanti connessi con richieste di rimborso di quote del fondo, non ancora regolate.

10 COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SGR

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti della SGR per commissioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono maturate (es. commissioni di gestione o di incentivo) e non ancora corrisposte alla SGR, purché, ai sensi del regolamento di gestione del fondo, siano verificate le condizioni contrattuali per il versamento delle stesse. La ripartizione, all'interno delle fasce di vita residua, è

basata sulle scadenze previste - dal regolamento di gestione del fondo - per il versamento delle commissioni.

12 PROVENTI DA DISTRIBUIRE

Sono rilevati nella presente voce i debiti nei confronti dei clienti per proventi da distribuire, se siano verificate le condizioni contrattuali per il versamento dei proventi in questione, nonché ogni volta che la SGR abbia deliberato il versamento dei proventi. La ripartizione, all'interno delle fasce di vita residua, è basata sulle scadenze previste per la distribuzione dei proventi.

14 ALTRI FLUSSI DI CASSA IN USCITA

Formano oggetto di rilevazione i flussi in uscita non rilevati nelle altre sottovoci.

Nel caso di spese riferite a periodi successivi alla scadenza dei contratti in essere con le controparti fornitrici di servizi (ad esempio, spese di revisione e oneri per gli esperti indipendenti) va, convenzionalmente, segnalato un ammontare stimato sulla base degli importi previsti nei contratti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **51158**

DERIVATI

Deve essere indicato il valore corrente (mark-to-market) dei contratti derivati.

02 VALORE CORRENTE POSITIVO

04 VALORE CORRENTE NEGATIVO